



ORIGINALE

**DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

SEDUTA DEL 30-12-2020 N. 22

Oggetto: Ricognizione periodica delle partecipazioni detenute dall'Ente locale - Anno 2019

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 17:48 e seguenti, in Pachino nella Casa Comunale, si riuniscono i Commissari per la provvisoria amministrazione del Comune di Pachino, nominati con D.P.R. del 15.02.2019 nella persona di:

Dott. Lo Fermo Vincenzo	P
--------------------------------	----------

e, tramite modalità telematiche, ai sensi dell'art. 73 comma 1 del D.L. 17/03/2020, n. 18 e della determinazione della Commissione Straordinaria n. 09 del 24/04/2020, nelle persone di:

Dott. Musolino Carmelo	P
Dott.ssa Mallemi Rosanna	P

Presenti n. 3 Assenti n. 0.

Con l'assistenza del **VICE SEGRETARIO Dott. BLUNDO VINCENZO** ha adottato la seguente deliberazione.

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso parere ai sensi dell'art. 12 della L.R.23/12/2000 n. 30.

Parere del Responsabile del servizio in merito alla **REGOLARITA' TECNICA**: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TUSA MARIANO

Data: 21-12-2020

Parere del Responsabile del servizio in merito alla **Regolarità Contabile**: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BLUNDO VINCENZO

Data: 21-12-2020

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- Esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c.2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - A) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - B) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - C) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
 - D) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - E) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del D.lgs n. 50 del 2016;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c.2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c.2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c.2, T.U.S.P.:

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori all'ambito territoriale del Comune di Pachino e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultano già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privato (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c.1, D.Lgs n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che occorre procedere alla ricognizione periodica anche nel caso in cui il Comune non possiede alcuna partecipazione;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi e uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

CONSIDERATO che occorre procedere alla ricognizione periodica delle partecipazioni detenute dall'Ente Locale con riferimento alla situazione al 31-12-2019 e che le partecipazioni indicate nell'allegato "A" perseguono fini istituzionali necessari per l'Ente, e che si tratta di quote minoritarie;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute così riassumibili: società: vedasi allegato "A"

PRESO ATTO che non è intervenuta alcuna variazione, per l'anno 2019, come da allegato "A", rispetto alla ricognizione periodica delle partecipazioni per l'anno 2018;

RITENUTO pertanto di prendere atto delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31-12-2019, accertandole come da allegato "A" alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Affari Generali in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

DELIBERA

- I. di approvare la ricognizione periodica di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31-12-2019, accertandole come da allegato "A" alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- II. di prendere atto delle quote di partecipazione di cui all'allegato "A" in quanto perseguono fini istituzionali necessari per l'Ente e che si tratta di quote minoritarie;
- III. di prendere atto, altresì, che non è intervenuta alcuna variazione, per l'anno 2019, come da allegato "A", rispetto alla ricognizione periodica delle partecipazioni per l'anno 2018;
- IV. che la presente deliberazione venga trasmessa a tutte le società partecipate del Comune;
- V. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione venga comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo – Banca dati Società Partecipate;
- VI. che l'Ufficio provvederà agli adempimenti consequenziali a tale deliberazione;
- VII. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;
- VIII. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000;

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Dott.Musolino Carmelo

Dott.ssa Mallemi Rosanna

Dott.Lo Fermo Vincenzo

II VICE SEGRETARIO
DOTT. BLUNDO VINCENZO

N. repertorio _____ registro pubblicazione all'Albo Pretorio on line.
Della suddetta deliberazione viene iniziata la pubblicazione il _____ per 15
Giorni consecutivi.
Data, _____

Istr. Dir.vo Amm.vo
Tusa Mariano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal
_____ al _____ e che contro di essa nessun reclamo e/o nessuna
richiesta di controllo è pervenuta.

Lì, _____

IL MESSO COMUNALE


Istr. Dir.vo Amm.vo
Tusa Mariano

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

DELIBERA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI SENSI
DELL'ART.12, COMMA 2, DELLA L. R. 03/12/1991 N. 44.

PACHINO, 30-12-2020

II VICE SEGRETARIO
DOTT. BLUNDO VINCENZO



Città di Pachino

Provincia di Siracusa




ALLEGATO "A"

RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI (Situazione al 31-12-2019)

- 1) CUMO (Consorzio Universitario Mediterraneo Orientale) – quota di partecipazione 14,28% del capitale sociale dichiarato di €. 36.400,00;
- 2) GAL ELORO – quota di partecipazione pari al 6,85% del capitale sociale dichiarato di €. 32.640,00;
- 3) Società ATO-SR – In liquidazione S.P.A. con quota pari al 3,84% del capitale sociale di €. 802.817,02;
- 4) SSR Siracusa Provincia Società Consortile S.P.A. – quota di partecipazione del 5,182% del capitale sociale dichiarato di €. 120.000,00;
- 5) ATO SR2 – Gestione Integrata Rifiuti in liquidazione (ordinanza commissariale n. 280 del 19-04-2001), con una quota pari al 19,62% del capitale sociale dichiarato di €. 100.000,00 per la gestione integrata dei rifiuti solidi urbani e raccolta differenziata;
- 6) Distretto Turistico degli Iblei con quota di partecipazione pari ad €. 3285,30.

Pachino, li 18 dic. 2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Vincenzo BLUNDO)



Il Responsabile di P.O. Settore I
"AA.GG.-S.S. P.I. Sport-Turismo"
Istr. Dir. vo Amm. vo Mariano (TUSA)
